

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Risoluzione N.4/2003 del 18.02.2003
Questioni relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti:

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 18 febbraio 2003, composto come da verbale in pari data;

udita la relazione del Cons. Michele Cantillo in ordine al parere richiesto al Consiglio su due questioni che non sono state risolte in modo univoco dalle Commissioni in tema di chiusura delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell'art.16 l.27 dicembre 2002, n.289;

OSSERVA

1. La questione di maggior rilievo concerne l'ambito oggettivo del beneficio, non essendo apparso chiaro se esso comprenda, o meno, le controversie relative a tributi diversi da quelli erariali, in particolare i tributi locali (regionali, provinciali e comunali).

L'art. 16, che reca la generica rubrica "chiusura delle liti fiscali pendenti" , non opera alcuna discriminazione testuale concernente la tipologia del tributo oggetto della lite, sicchè effettivamente, a prima lettura, il beneficio sembra riferibile a tutte le controversie e non solo a quelle relative a tributi erariali. Ma l'inconsistenza di questa interpretazione risulta evidente alla stregua del disposto del precedente art.13, intitolato "definizione dei tributi locali" , che al comma 2 sancisce la spettanza delle agevolazioni di cui al primo comma – la cui determinazione è rimessa nell'*an* e nel *quantum* agli enti titolari dei tributi (regioni, province, comuni), tenuti ad emanare apposito regolamento – per le controversie pendenti "in qualunque stato e grado" ; e ciò su "istanza dell'interessato" , la quale soltanto dà luogo a sospensione del processo.

Si è in presenza, infatti, di una norma che per i tributi suddetti prevede una specifica disciplina, diversa da quella dell'art.16 anche quanto alle



modalità procedurali, ove si consideri che non è previsto l'automatismo della sospensione neppure per le controversie non ancora fissate e che, comunque, particolari forme possono essere imposte con i regolamenti; la quale disciplina, oltre ad essere manifestamente incompatibile con l'altra, costituisce *lex specialis* rispetto ad essa e perciò prevalente.

Questa conclusione trova riscontro, sul piano dell'enunciato testuale, nel disposto dei commi 4 e 8 dello stesso art. 16, i quali fanno riferimento, sia per le modalità dell'istanza di definizione e sia per i successivi adempimenti, esclusivamente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria; ed è altresì confortata, sul piano sistematico, dalla considerazione che per le agevolazioni relative alla definizione dei tributi in oggetto la legge rinvia alle scelte degli enti locali, sicché, se si accogliesse la tesi opposta, si perverrebbe a consentire la chiusura delle liti, alle condizioni particolarmente vantaggiose previste dall'art. 16, in assenza di una conforme determinazione dell'ente titolare del tributo.

2. La seconda questione attiene all'interpretazione dell'art. 16, comma 6, il quale dispone che le controversie suscettibili di definizione agevolata sono sospese dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 e che tale sospensione opera *ipso iure* se alla data del 1° gennaio 2003 non è stata fissata l'udienza di trattazione, mentre, se questa è stata fissata, la sospensione opera a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere del beneficio.

In relazione a quest'ultima previsione, si chiede anzitutto di chiarire se, una volta decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2003, alla ripresa del giudizio si debba provvedere di ufficio, rifissando senz'altro l'udienza di trattazione della controversia, oppure sia necessaria una formale riassunzione ad opera di una delle parti, come si dovrebbe ritenere se si trattasse di vera e propria sospensione del processo, inquadrabile fra le fattispecie previste dalla legge processuale.



Ma il dubbio si risolve agevolmente considerando, per un verso, che la sospensione riguarda la trattazione della controversia ed è strettamente funzionale all'esercizio, da parte del contribuente, della facoltà di definire la lite pendente; e, per un altro verso, che la norma accomuna nella medesima disciplina sia le ipotesi in oggetto che quelle relative alle controversie per le quali non è stata fissata l'udienza di trattazione. Gli uffici finanziari, alla scadenza del termine del 30 giugno 2003, devono comunicare al presidente della Commissione l'elenco delle liti pendenti per le quali è stata proposta la domanda di definizione, la quale, ai sensi del comma 4, - dopo il versamento della somma dovuta (ora da effettuarsi entro il 16 aprile 2003) - va presentata entro il 21 aprile 2003 (nel testo originario entro il 21 marzo): per le liti comprese nell'elenco, la sospensione del giudizio resta ferma fino al 31 luglio 2005; per quelle non comprese nell'elenco, invece, la "sospensione" cessa *ipso iure* e perciò ne deve essere disposta la fissazione *ex officio*, secondo le regole ordinarie.

La stessa disciplina vige per le controversie già fissate, per le quali, in base alla semplice dichiarazione dell'interessato di volersi avvalere della definizione, il giudizio non può essere trattato fino al 30 giugno 2003: se la lite è compresa nell'elenco, la sospensione si protrae fino al 31 luglio 2005; se non è compresa, l'udienza di trattazione della controversia deve essere del pari rificata *ex officio*, senza necessità di alcuna istanza né dell'Amministrazione né del privato interessato. In sostanza, la sospensione si traduce nel divieto, per il presidente della Commissione, di trattare le controversie ricadenti nella previsione dell'art. 16 prima della data suddetta.

Questa conclusione vale a risolvere anche il dubbio concernente la forma dell'ordinanza da adottare quando venga dichiarata dal contribuente la volontà di avvalersi del beneficio. Sicuramente non può essere disposto rinvio ad udienza fissa successiva al 30 giugno 2003, posto che, ove l'istanza venga effettivamente presentata, il processo è destinato a rimanere sospeso fino al



luglio 2005; e, neppure può essere adottato un mero provvedimento di rinvio a nuovo ruolo, giacché la sospensione, essendo destinata a protrarsi per effetto della presentazione dell'istanza, deve essere formalmente dichiarata.

Pertanto, occorre attenersi alla lettera della norma e disporre la sospensione facendo risultare, nell'ordinanza, che essa avviene ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. 27 dicembre 2002, n. 289; e, come si è detto, le controversie non comprese nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione, scaduto il termine del 30 giugno, vanno rifissate di ufficio.

Per tali considerazioni

DELIBERA

di esprimere parere nei sensi di cui in motivazione.



Il Presidente


